



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 23 dicembre 2021

ORDINANZA MUNICIPALE sulle pause

Il Municipio di Breggia, richiamato l'art. 69 del Regolamento Organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Breggia del 1° gennaio 2021

ordina:

Art. 1 Durata e momento della pausa.

1. Tutti i collaboratori hanno diritto a 30 minuti di pausa, conteggiati quale tempo di lavoro, per 8 ore lavorative, che vengono di principio ripartiti a metà per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore).
2. Il momento della pausa è subordinato alle esigenze di servizio e non può essere effettuato subito dopo l'inizio o subito prima della fine dell'attività lavorativa. Ogni collaboratore è in via principale personalmente responsabile del rispetto della durata di cui al cpv. 1, riservato l'art. 3.
3. Pause non usufruite non danno diritto a recuperi, indennità e non possono essere cumulate.
4. I funzionari dirigenti hanno facoltà, al fine di garantire l'efficacia dell'attività, di disciplinare in modo puntuale lo svolgimento della pausa.

Art. 2 Luogo.

1. Le pause sono effettuate dal personale che svolge servizio esterno nel luogo in cui si trova, mentre per il resto del personale presso le rispettive sede di lavoro, nel locale appositamente adibito oppure, all'esterno degli edifici comunali, nelle immediate vicinanze.
2. Le pause per il personale esterno possono essere svolte in un esercizio pubblico nelle vicinanze del luogo nel quale è in quel momento svolta l'attività. Eventuali spostamenti sono computati nella durata della pausa. Analoga disposizione è valida per i collaboratori chiamati a svolgere anche attività all'esterno.

Art. 3 Divieto consumo bevande alcoliche.

Anche durante le pause è vietato il consumo di bevande alcoliche.

Art. 4 Sorveglianza.

Il funzionario dirigente vigila affinché le pause abbiano luogo nel rispetto della presente ordinanza richiamando il collaboratore in caso di eventuali infrazioni che, se ripetute, dovranno essere segnalate al Segretario comunale nella sua funzione di Capo del personale.

Art. 5 Abusi.

In caso di inosservanza della presente ordinanza il Municipio interviene secondo i provvedimenti disciplinari previsti dal ROD.

Art. 6 Entrata in vigore.

La presente ordinanza entra in vigore il 1.1.2022 e sostituisce ogni altra disposizione in materia.

Adottata con risoluzione municipale no. 775 del 20.12.2021.

Pubblicata all'albo comunale dal 23 dicembre 2021 al 1° febbraio 2022.

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Il Sindaco:

(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

(M. Mombelli)